

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 in data 16/03/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 47 in data 28/10/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 14 in data 25/02/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 3 in data 26/01/2023

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	4
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Art.1 - <i>Materia del regolamento</i>	4
Art.2 - <i>Diffusione</i>	4
CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....	4
Art. 3 - <i>Prima convocazione - Presidenza delle sedute - Compiti del Presidente</i>	4
Art. 3-Bis - <i>Programma di mandato</i>	5
CAPO III I CONSIGLIERI	5
Art. 4 - <i>Consiglieri</i>	5
Art. 5 - <i>Consigliere anziano</i>	5
Art. 6 - <i>Diritti dei consiglieri</i>	6
Art. 7 - <i>Funzioni rappresentative</i>	6
Art. 8 - <i>Gettone di presenza e rimborso spese</i>	6
Art. 9 - <i>Dimissioni dei consiglieri</i>	6
CAPO IV - I GRUPPI CONSILIARI	7
Art. 10 - <i>Capigruppo</i>	7
Art. 11 - <i>Conferenza dei Capigruppo</i>	7
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI.....	7
Art. 12 - <i>Costituzione e composizione</i>	7
TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	8
CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE	8
Art. 13 - <i>Competenza – Termini - Convocazione d'urgenza</i>	8
CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO	8
Art. 14 - <i>Iscrizione di proposte all'ordine del giorno</i>	8
Art. 15 - <i>Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno</i>	9
TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI.....	9
CAPO I - LA SEDE.....	9
Art. 16 - <i>La sede delle riunioni</i>	9
CAPO II - GLI SCRUTATORI	9
Art. 17 - <i>Nomina ed attribuzioni</i>	9
CAPO III - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI	10
Art. 18 - <i>Numero legale</i>	10
Art. 19 - <i>Seduta deserta</i>	10
CAPO IV - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	10
Art. 20 - <i>Sedute pubbliche - Sedute segrete</i>	10
Art. 21 - <i>Adunanze aperte</i>	11
CAPO V- DISCUSSIONE E VOTAZIONE.....	11
Art. 22 - <i>Compiti del Presidente del Consiglio</i>	11
Art. 23 - <i>Comportamento del pubblico - Tumulto in aula</i>	11
Art. 24 - <i>Interventi dei consiglieri</i>	12
Art. 25 - <i>Disciplina e durata degli interventi</i>	12
Art. 26 - <i>Sanzioni disciplinari</i>	13
Art. 27 - <i>Gli emendamenti</i>	13
Art. 28 - <i>Questione pregiudiziale o sospensiva</i>	13
Art. 29 - <i>Fatto personale</i>	14

<i>Art. 30 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto</i>	14
CAPO VI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI.....	14
<i>Art. 31 - Diritto di presentazione</i>	14
<i>Art. 32 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze</i>	15
<i>Art. 33 - Interrogazione</i>	15
<i>Art. 34 - Interpellanza</i>	15
<i>Art. 35 - Gli ordini del giorno</i>	15
<i>Art. 36 - Le mozioni</i>	16
<i>Art. 37 - La mozione d'ordine</i>	16
CAPO VII - LE VOTAZIONI.....	16
<i>Art. 38 - Forme di votazione</i>	16
<i>Art. 39 - Votazione in forma palese</i>	17
<i>Art. 40 - Votazione per appello nominale</i>	17
<i>Art. 41 - Votazioni per parti separate</i>	17
<i>Art. 42 - Votazioni segrete</i>	17
<i>Art. 43 - Esito delle votazioni</i>	18
<i>Art. 44 - Divieto di interventi durante le votazioni</i>	19
CAPO VIII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE.....	19
<i>Art. 45 - Ora di chiusura delle sedute</i>	19
<i>Art. 46 - Rinvio della seduta ad altro giorno</i>	19
<i>Art. 47 - Termine della seduta</i>	19
CAPO IX - SEDUTE IN MODALITA' TELEMATICA A DISTANZA.....	19
<i>Art. 47 bis - Disposizioni preliminari</i>	19
<i>Art. 47 ter - Requisiti tecnici per le riunioni telematiche a distanza</i>	20
<i>Art. 47 quater - Convocazione, svolgimento, verbalizzazione delle sedute a distanza</i>	20
TITOLO IV LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.....	21
CAPO I - I VERBALI DELLE ADUNANZE.....	21
<i>Art. 48 - Verbalì delle deliberazioni e delle sedute</i>	21
<i>Art. 49 - Contenuto</i>	21
CAPO II - APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERBALI.....	22
<i>Art. 50 - Deposito, rettifiche ed approvazione</i>	22
<i>Art. 51 - Entrata in vigore</i>	22

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Materia del regolamento

1. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Se nel corso dell'attività del Consiglio si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo presenti in aula.

Art.2 - Diffusione

1. Una copia del Regolamento si trova nella sala dell'adunanza, nei casi di sedute in presenza, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del Regolamento e dello Statuto dell'Unione sono pubblicate sul sito web dell'Unione.

CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Prima convocazione - Presidenza delle sedute - Compiti del Presidente

1. La convocazione del consiglio dell'Unione a seguito del rinnovo dei Consigli Comunali è di competenza del Sindaco più giovane d'età dell'Unione che presiede la seduta sino alla elezione del presidente del Consiglio. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione deve essere effettuata entro 30 gg dalla ultima trasmissione della attestazione della avvenuta elezione dei rappresentanti dei comuni.
2. Il Consiglio dopo aver proceduto alla convalida degli eletti, procede, per schede segrete, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente che debbono appartenere uno alla maggioranza ed uno alla minoranza. In caso di parità risulta eletto il più giovane di età. La seduta prosegue sotto la presidenza del neoeletto presidente del consiglio.
3. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto le cariche di Presidente e Vicepresidente del Consiglio non possono essere ricoperte da Sindaci.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente possono rassegnare le proprie dimissioni con comunicazione da inviarsi alla Segreteria dell'Unione. In caso di contestuali dimissioni la convocazione e la Presidenza nelle more dell'elezione spettano al Consigliere anziano di cui al successivo art. 5 .
5. Il Consiglio procede a nuova elezione del Presidente e/o del Vicepresidente nella prima seduta successiva alle dimissioni.
6. Il Presidente dell'assemblea rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne è il portavoce, ne tutela la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla formazione dell'ordine del giorno, sentiti i Capigruppo, e alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio; assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo art. 11.

7. Il Presidente assicura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ed in base ad essi garantisce la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
9. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio.
10. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.
11. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di impedimento.

Art. 3-Bis - Programma di mandato

1. Il Presidente dell'Unione, entro i successivi trenta giorni dall'approvazione, da parte della Giunta, presenta al Consiglio il Programma di mandato di cui all'articolo 19 dello Statuto.
2. I Consiglieri, nei successivi dieci giorni, dalla presentazione del programma di mandato, possono proporre le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche a tale documento, mediante la presentazione di appositi emendamenti, oltre tale termine le proposte di emendamento sono da ritenersi inammissibili.
3. Nella seduta successiva, da tenersi, comunque, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio vota le, eventuali, proposte di cui al precedente punto 2, nell'ordine di presentazione.
4. Discusse e votate le, eventuali, proposte di emendamento, il Programma di mandato viene posto in votazione nel suo complesso.
5. Non sono ammessi emendamenti presentati in aula nel corso della discussione.

CAPO III I CONSIGLIERI

Art. 4 - Consiglieri

1. L'elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
2. Ai sensi dell' art 15 dello Statuto decade il Consigliere che , senza giustificato motivo, non intervenga a 4 sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
3. Le giustificazioni devono essere presentate per iscritto e trasmesse anche via e-mail al Presidente del Consiglio prima della seduta. Di esse viene fatta menzione nel verbale di seduta.
4. Ai sensi dello Statuto dell'ente i consiglieri eletti sono tenuti a comunicare anche l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le comunicazioni e in particolare le convocazioni dei Consigli dell'Unione.

Art. 5 - Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano, qualora richiesto dall'ordinamento, sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

Art. 6 - Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano azione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta e del Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il Presidente dell'Unione inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
3. I consiglieri, per esplicare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze, nei limiti delle attività e delle funzioni conferite all'Unione.
4. I consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione. In caso di atti riservati i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare, su supporto informatico, che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato.

Art. 7 - Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare.
2. La delegazione viene designata dal Presidente del Consiglio, tenuto conto della rappresentanza delle minoranze.

Art. 8 - Gettone di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri, se appositamente deliberato dall'Organo Consiliare ed in quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un gettone di presenza per ciascuna adunanza del consiglio a cui abbiano effettivamente partecipato. Si intende "effettiva" la partecipazione ad almeno i due terzi di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno con arrotondamento per eccesso.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio, nei limiti di legge e se richiesto, per l'accesso dalla loro residenza alla sede dell'Unione o altro luogo ove le adunanze vengono convocate, a condizione che risiedano fuori dal territorio del Comune ove l'adunanza si svolge.
3. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione o all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla legge.

Art. 9 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente e nell'ipotesi di decadenza di cui al precedente articolo 4, la sostituzione del Consigliere avviene con le modalità indicate all'art 15 dello Statuto.
3. La decadenza di cui al precedente art 4 si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

CAPO IV - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 - Capigruppo

1. Nella prima seduta i consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari con dichiarazione espressa, da comunicare al Presidente del Consiglio dell'Unione del nominativo del Capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.
2. I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, ne danno immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo al quale intendono aderire.
3. I Consiglieri che non intendono più fare parte dei Gruppi costituitisi possono formare un nuovo Gruppo consiliare autonomo, comunicando al Presidente del Consiglio nella prima seduta utile il nome del Gruppo ed il relativo Capogruppo.
4. Il numero minimo per la costituzione di un nuovo Gruppo è pari a 3 consiglieri, qualora non si raggiunga il numero si darà luogo ad un unico Gruppo Misto.

Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo

1. E' Istituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.
2. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte il Presidente del Consiglio e tutti i capigruppo nonché il Presidente dell'Unione.
3. La partecipazione ai sensi delle interpretazioni di legge non dà luogo a gettoni di presenza.
4. Alla conferenza dei Capigruppo possono essere invitati dal Presidente del Consiglio Dirigenti e Funzionari dei rispettivi Settori di competenza.
5. E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce di norma 4 giorni prima della seduta consiliare. La Convocazione può essere richiesta anche da almeno 2 capigruppo.
- 5-bis. La seduta della Conferenza dei Capigruppo ha luogo, di norma, in modalità telematica a distanza, nel rispetto delle norme descritte al CAPO IX. Il Presidente del Consiglio può decidere, eccezionalmente, di tenere la seduta in presenza, fornendo specifica indicazione nell'avviso di convocazione.
6. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
7. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti attinenti le materie di competenza dell'Unione sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12 - Costituzione e composizione

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto, Il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione può istituire al suo interno Commissioni consiliari temporanee di natura consultiva, di scopo e di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La Composizione, i poteri, la durata e il loro funzionamento sono disciplinati dalla delibera di nomina delle stesse.
3. L'iniziativa per proporre l'istituzione di Commissioni spetta ai singoli capigruppo con richiesta scritta e motivata indicante specificatamente l'oggetto di indagine e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri.

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 13 - Competenza – Termini - Convocazione d'urgenza

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, di norma mediante avviso scritto trasmesso per posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere nella prima seduta.
2. Esse sono disposte con avviso del Presidente del Consiglio contenente ordine del giorno, luogo, giorno, ora e modalità di svolgimento della riunione almeno 5 giorni feriali consecutivi prima della data di svolgimento della seduta.
3. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.
4. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito dell'Unione.

CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 14 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta successiva all'elezione degli organi dei comuni, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è compilato dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, coadiuvato dalla segreteria dell'Unione.
2. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Unione.
3. Ai sensi dell'art 39 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali, 1/5 quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di una specifica questione. Le proposte da trattarsi in Consiglio sono di norma accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema dell'atto che si intende sottoporre ad approvazione.
4. Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora tali pareri non siano favorevoli, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare ugualmente la deliberazione, le ragioni per tale decisione.
6. Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento,

in quanto non attinente alle materie conferite all'Unione. Contro questa decisione può essere chiesta una pronuncia da parte del Consiglio.

Art. 15 - Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Le proposte deliberative comprensive dei pareri di regolarità tecnica e contabile e i relativi allegati sono di norma pubblicati sul sito web-intranet per i consiglieri contestualmente alla convocazione della seduta.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione Consiliare se non viene depositata, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
3. Nei casi di sedute in presenza, all'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - LA SEDE

Art. 16 - La sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio, se non diversamente disposto, si tengono, di regola, in presenza presso una sala della Sede dell'Unione Reno Galliera. Se essa non è presente oppure è indisponibile, presso la sala consiliare di un comune aderente all'Unione.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede indicata al comma 1, quando ciò sia motivato da ragioni che lo facciano ritenere necessario e opportuno.
3. La sede ove si tiene il Consiglio in presenza è sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può disporre che la seduta si tenga in modalità telematica a distanza secondo le norme descritte al CAPO IX.

CAPO II - GLI SCRUTATORI

Art. 17 - Nomina ed attribuzioni

1. Ricorrendo la fattispecie di votazioni per schede segrete, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
4. Nel caso di scrutinio segreto gli scrutatori esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

5. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il segretario riepiloga nel provvedimento in trattazione.
6. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo tra gli scrutatori o fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
7. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono acquisite alla relativa cartella.
8. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono

CAPO III - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 18 - Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta, non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.
3. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche il coniuge, i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse, ai termini di legge.
4. I Consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
5. In corso di seduta, su richiesta anche di un singolo Consigliere, può sempre essere verificato, mediante appello, il numero legale.

Art. 19 - Seduta deserta

1. In assenza del quorum previsto, decorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, dopo una seconda procedura d'appello, la seduta può essere dichiarata deserta dal Presidente.

CAPO IV - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 20 - Sedute pubbliche - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
- 2 bis - La seduta segreta può avere luogo nei soli casi di sedute convocate in presenza.
3. La seduta del Consiglio è segreta, quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
4. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un Capogruppo, ed a

maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.
6. Compete al Presidente del Consiglio dell'Unione autorizzare e regolare l'accesso all'aula di terzi per l'effettuazione di riprese fotografiche o televisive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali delle sedute consiliari.

Art. 21 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentiti i capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri, con esclusione degli altri presenti.

CAPO V- DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 22 - Compiti del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio tutela il buon andamento dei lavori consiliari, modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla, e proclama il risultato delle votazioni.
2. Il Presidente del Consiglio è investito del potere di garantire l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Nei casi più gravi ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente del Consiglio esercita, anche per mezzo della forza pubblica, il potere di mantenere l'ordine tra il pubblico e può disporre l'allontanamento dall'aula di coloro che interferiscano con la funzione di procedura deliberativa del Consiglio. In particolare, nessuna persona presente diversa dai Consiglieri può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 23 - Comportamento del pubblico - Tumulto in aula

1. Nei casi di sedute in presenza, il pubblico, che senza esplicita autorizzazione del Presidente non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle

sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Le persone ammesse devono tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare in modo palese le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dei Consiglieri presenti ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 24 - Interventi dei consiglieri

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare chiedendo la parola al Presidente.
2. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
3. Il Presidente del Consiglio può decidere di dare la parola a persone qualificate all'uopo convocate.

Art. 25 - Disciplina e durata degli interventi

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una introduzione del Relatore designato dal Presidente. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi dell'Unione, se richiesti ed autorizzati, possono intervenire in aula.
2. Se la proposta è avanzata da un consigliere, questi ne illustra il contenuto. La illustrazione può essere omessa, ove fosse stata trasmessa per iscritto ai Consiglieri, prima della riunione del Consiglio.
3. Quindi si apre la discussione, ed il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine.
4. La durata degli interventi in consiglio è stabilita in :
 - a. **10** minuti per la discussione di tutte le proposte di deliberazioni
 - b. **20** minuti per la approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto
 - c. **5** minuti per la dichiarazione di voto fatta dal Capogruppo o da chi ne fa le veci.
5. Ciascun consigliere può svolgere un secondo intervento sullo stesso argomento della durata di **5** minuti.
6. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di **10** minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.
7. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
8. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
9. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

10. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione; il Relatore ha facoltà di replica per non più di **5** minuti.

Art. 26 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente gli interdice la parola. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente, nei casi di sedute in presenza, può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula.
4. Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Art. 27 - Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Fatte salve le specifiche procedure previste nel Regolamento di Contabilità per l'approvazione del Bilancio, le proposte di emendamenti alla proposta di provvedimento deliberativo devono pervenire almeno 24 ore prima della seduta alla segreteria dell'Unione che provvederà prontamente alla sua trasmissione al Settore proponente per le valutazioni di regolarità tecnica e contabile .
3. Le proposte di emendamento vengono votate nel seguente ordine:
 - i. c.1) emendamenti soppressivi;
 - ii. c.2) emendamenti modificativi;
 - iii. c.3) emendamenti aggiuntivi.
4. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.
5. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

Art. 28 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6. Un Consigliere, in dissenso con il proprio Gruppo, può intervenire nel limite dei 5 minuti
7. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione

Art. 29 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
5. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere che lo ha provocato, per non più di cinque minuti.

Art. 30 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, quando su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e, dopo la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 minuti.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto o il loro voto in difformità da quello del gruppo di appartenenza indicandone, ove lo ritengano opportuno e per la durata non superiore a **5** minuti, i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.
4. Su richiesta di ciascun capogruppo, per esigenze di consultazioni interne al gruppo, il Presidente può sospendere temporaneamente i lavori del consiglio, di norma per non più di 5 minuti.

CAPO VI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 31 - Diritto di presentazione

1. I Consiglieri, possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano esclusivamente l'attività dell'Unione.
2. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere formulate oralmente.
3. Alle interrogazioni ed interpellanze sarà di norma fornita risposta nella prima seduta utile .
4. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 32 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle mozioni, interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte finale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni e nella parte conclusiva della seduta stessa, su decisione del Presidente.
2. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza questa si intende rinviata ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia delegato a ricevere la risposta

Art. 33 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente dell'Unione per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendono adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, rimettendo copia del testo al Presidente.
3. Il Presidente dell'Unione, o Sindaco delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari.
4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformarla in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.
5. Al momento stabilito dal Presidente per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o i Sindaci delegati per materia danno risposta alle interrogazioni per le quali è stata richiesta risposta orale.
6. L'interrogante può replicare, per una durata massima di **3** minuti, per motivare se sia o non sia soddisfatto della risposta .
7. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
8. L'interrogante che si dichiara insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 34 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo.
3. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il presentatore

Art. 35 - Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse dell'Unione.

2. Sono presentati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta, da uno o più consiglieri e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di **5** minuti. Alla discussione possono intervenire i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di **5** minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 36 - Le mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Unione in ordine ad uno specifico argomento. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi
2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta.
3. La mozione è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, ed è inserita all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.
4. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento

Art. 37 - La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvedere quindi di conseguenza.

CAPO VII - LE VOTAZIONI

Art. 38 - Forme di votazione

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto, nei soli casi di sedute in presenza, quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate.
2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa o nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno **7** Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa non sia presente il numero legale.

Art. 39 - Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 40 - Votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente con l'assistenza del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 41 - Votazioni per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Presidente, su richiesta anche di un solo Consigliere mette in votazione le singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate.
2. In ogni caso il Consiglio deve esprimersi con voto finale complessivo.

Art. 42 - Votazioni segrete

1. Nei soli casi di sedute in presenza, quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Per le votazioni a mezzo di scheda, si procede come appresso:
 - a. le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa dell'Unione tutte uguali di colore, tipo e formato prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti.
4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscano che fra le persone da nominare debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, l'elezione ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.
5. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
7. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 43 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta s'intende inefficace. In tal caso il Presidente può riproporla, nello stesso testo, nella seduta successiva. Sono fatti salvi i casi in cui l'atto debba essere adottato entro un termine perentorio, nella fattispecie esso può essere riproposto nella medesima seduta.
4. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro il provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio approva " oppure "Il Consiglio non approva ".
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, questi ultimi nominativamente individuati.

Art. 44 - Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione del risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

CAPO VIII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 45 - Ora di chiusura delle sedute

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal Consiglio, su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio a maggioranza può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Art. 46 - Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 47 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione dello stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza. Il Presidente, inoltre, precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO IX - SEDUTE IN MODALITA' TELEMATICA A DISTANZA

Art. 47 bis - Disposizioni preliminari

1. Le disposizioni del presente Capo forniscono indicazioni per il funzionamento in modalità telematica a distanza delle riunioni del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente dell'assemblea decide la modalità della seduta tenuto conto:
 - a. di stati di emergenza espressamente previsti dalla normativa vigente, tesi al superamento di eventi di particolare gravità, siano essi relativi a calamità naturali o ad eventi connessi all'attività umana
 - b. della necessità di procedere con scrutinio segreto su proposte all'ordine del giorno
 - c. delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Capigruppo.
2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio e delle sue articolazioni, è consentita in forma telematica, in modalità sincrona. Tutti i Consiglieri, il Segretario verbalizzante ed altri eventuali funzionari e/o esperti possono partecipare da remoto, da luoghi diversi dalla sede dell'ente.
3. Il Presidente del Consiglio comunica la modalità di partecipazione telematica a distanza, con specifica indicazione nell'avviso di convocazione della seduta, inviato secondo le vigenti norme regolamentari.

Art. 47 ter - Requisiti tecnici per le riunioni telematiche a distanza

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Per il collegamento in videoconferenza sono utilizzati programmi di libero utilizzo o reperibili sul mercato, a discrezione dell'Amministrazione, ponderando la necessità di disporre di sistemi adeguati con le risorse a disposizione.
3. I Consiglieri possono collegarsi in modalità remota con strumenti propri, non forniti dall'ente, e da qualsiasi luogo, purché venga assicurato il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Il Consiglio si riunisce, di regola, in sedute pubbliche. Per assolvere a tale disposizione, nei casi di sedute da remoto si prevede la diretta streaming della seduta, trasmessa sul web. In tal caso non è in alcun modo prevista la presenza fisica del pubblico.

Art. 47 quater - Convocazione, svolgimento, verbalizzazione delle sedute a distanza

1. L'avviso di convocazione specifica se la seduta si svolgerà in modalità telematica a distanza; in tal caso, all'avviso di convocazione seguirà la comunicazione delle indicazioni operative per la partecipazione e lo svolgimento della seduta a distanza.
2. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta o precedentemente, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza.
3. Le sedute del Consiglio e delle sue articolazioni sono convocate nei termini e nei modi previsti dai vigenti Regolamenti.
4. Il deposito delle proposte e dei documenti in trattazione, così come dei Regolamenti che regolano le sedute, si intende assolto attraverso la predisposizione di appositi sistemi di accesso ai file della documentazione sopra citata.

5. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più Consiglieri risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i consigliere/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
6. I Consiglieri in occasione delle sedute telematiche a distanza votano per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se condivise dal Segretario. L'effettuazione di votazioni per scrutinio segreto non è possibile in questa modalità, in quanto non sarebbe garantita la segretezza del voto e la sicurezza dei dati.
7. Il Segretario, attraverso il riscontro audio e video del consigliere chiamato per appello nominale ad esprimersi, accerta il voto espresso dal medesimo in modalità telematica a distanza e proclama il risultato di ogni votazione.
8. In caso di problemi tecnici durante una votazione, nell'impossibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Segretario dichiara nulla la votazione e procede ad nuova votazione.
9. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si sono manifestati nel corso della seduta e della votazione.

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO - I VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 48 - Verbali delle deliberazioni e delle sedute

1. Per ciascuna seduta vengono redatti:
 - a. il Verbale della deliberazione che riporta le dichiarazioni di voto ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta;
 - b. il Verbale della seduta che riporta in sintesi l'andamento della discussione per ciascun punto all'ordine del giorno.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio dell'Unione un segretario per le funzioni consultive, referenti e di assistenza. Gli interventi dei consiglieri sono riportati per estratto dal segretario della seduta.
3. Gli interventi dei consiglieri sono integralmente registrati da un apparecchio di registrazione digitale, in grado di memorizzare il contenuto del dibattito in un apposito file audio, quale mezzo di supporto al verbale delle sedute del Consiglio.
4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono approvati di norma nella seduta immediatamente successiva.

Art. 49 - Contenuto

1. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in forma sintetica i concetti espressi da ciascun oratore.
2. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

3. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
4. Eventuali ingiurie, calunnie, dichiarazioni irrispettose offensive o diffamatorie non debbono essere mai riportate a verbale.
5. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano immediata richiesta, le stesse sono iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
6. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

CAPO II - APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERBALI

Art. 50 - Deposito, rettifiche ed approvazione

1. I verbali per i quali sia stata chiesta la rettifica, viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
3. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
4. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
5. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione in materia, entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.